



COMUNE DI PISA

Direzione D 07

**Sociale - Disabilità - Politiche della Casa -
Servizi Educativi**

Numeri telefonici:
050 910255

e-mail:
f.sardo@comune.pisa.it

PEC:
comune.pisa@postacert.toscana.it

Allegato 1

Agli Istituti scolastici Comune di Pisa

**OGGETTO: VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE.
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE AI SENSI DEL NOVELLATO ARTICOLO
114 DEL D.LG. N. 297 DEL 1994.**

L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati sia il caso della mancata o discontinua frequenza ed è pertanto necessario adottare una procedura per entrambe le fattispecie.

1. MANCATA ISCRIZIONE

I dirigenti scolastici trasmettono al Comune, entro il mese di ottobre, i dati (cognome, nome, c.f., luogo e data di nascita) relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Comune, incrociando tali dati con quelli degli obbligati, ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge e assegnando un termine perentorio di una settimana per l'iscrizione a scuola. Le ammonizioni vengono comunicate anche agli istituti scolastici.

I dirigenti scolastici, accertato che la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non abbia provato:

- di aver procurato altrimenti l'istruzione del minore;
- non abbia giustificato con motivi di salute o impedimenti gravi la mancata iscrizione;
- non abbia iscritto il minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, segnalano tale circostanza al Comune trasmettendo debitamente compilato il modello n.2).

Il Comune, accertata l'elusione e, a seguito di istruttoria (comprendente l'eventuale coinvolgimento di tutti gli enti coinvolti), procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

2. MANCATA E/O DISCONTINUA FREQUENZA

Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno scolastico, *"individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi"*.



COMUNE DI PISA

Direzione D 07

**Sociale - Disabilità - Politiche della Casa -
Servizi Educativi**

Numeri telefonici:
050 910255

e-mail:
f.sardo@comune.pisa.it

PEC:
comune.pisa@postacert.toscana.it

In caso di verifica di inadempienza, il dirigente scolastico dà comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale:

- se l'alunno non riprende la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Comune e alle Procure presso il Tribunale dei Minorenni per gli adempimenti di competenza, utilizzando il modello n.1).

Il Comune provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, assegnando un termine perentorio di una settimana il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione anche alla scuola.

Il dirigente scolastico, accertato che la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita:

- di non abbia provato aver procurato altrimenti l'istruzione del minore;
 - non abbia giustificato con motivi di salute o impedimenti gravi la mancata iscrizione;
 - non abbia iscritto il minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,
- segnala tale circostanza al Comune trasmettendo debitamente compilato il modello n.2).

Il Comune, accertata l'elusione e, a seguito di istruttoria (comprendente l'eventuale coinvolgimento di tutti gli enti coinvolti), procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

A fine anno scolastico, il dirigente comunica Comune i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, compilando e inviando il Modello n.3.

Si comunica altresì che l'ufficio al quale andranno indirizzate tutte le suddette comunicazioni è l'Ufficio servizi scolastici - U.O. Trasporto- Diritto Allo studio del Comune di Pisa, il quale ha in carico il relativo procedimento e pertanto provvederà ad avviare gli endoprocedimenti con gli altri uffici coinvolti.

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Ruggiero (mail: b.ruggiero@comune.pisa.it; dirittoallostudio@comune.pisa.it; tel. 050910705 - 718-717-73).